

CURIA VESCOVILE

Via Maria Immacolata, 4

Tel. (099) 8441421 - Fax 8435099

74011 CASTELLANETA (Ta)

Email: curia@castellaneta.chiesacattolica.it

Prot. N. AG134/10

Castellaneta, 8 dicembre 2010

Reverendo Confratello,

mi premuro di rendere noto all'intero presbiterio diocesano il contenuto di una nota dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana del 23 novembre 2010, che riguarda un ulteriore adempimento di cui tener conto in sede di preparazione dell'istruttoria matrimoniale e, soprattutto, nel momento in cui si appongono le firme all'atto di matrimonio durante la celebrazione.

Si tratta della annotazione nell'atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, nel caso in cui almeno uno di essi sia cittadino straniero o risieda stabilmente all'estero.

In realtà, il can. 1059 CJC fa salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso, seguito in questo dall'art. 8 dell'*Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede* e reso applicativo dal num. 25 del *Decreto generale sul matrimonio canonico*, promulgato dalla Conferenza Episcopale Italiana il 5 novembre 1990.

La scelta del regime patrimoniale rientra, infatti, fra le dichiarazioni che devono essere annotate nell'atto di matrimonio e notificate all'Ufficiale di Stato Civile nel termine perentorio di cinque giorni utili per la trascrizione. Tuttavia l'art. 30, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, num. 218 che contiene la *Riforma del Sistema italiano di diritto internazionale privato*, permette - nel solo caso in cui almeno uno dei due nubendi sia cittadino straniero o risieda all'estero - che gli sposi medesimi stabiliscano concordemente che i loro rapporti patrimoniali siano regolati non dalla legge italiana, ma da quella dello Stato del coniuge straniero oppure dello Stato in cui uno o entrambi risiedano.

Tale dichiarazione deve essere annotata in calce all'atto di matrimonio, da redigersi sempre in triplice copia, utilizzando la formula pubblicata con il nulla osta della Segreteria di Stato il 17 novembre 2010, riportata di seguito.

Da ciò consegue che, limitatamente alla fattispecie di matrimonio canonico con effetti civili, nel quale almeno uno degli sposi sia cittadino straniero o risieda all'estero, in calce

all'atto di matrimonio, se gli sposi lo richiedono, può essere apposta la seguente dichiarazione:

Gli sposi, alla presenza dei testimoni sopraindicati, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, num. 218, dichiarano che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge _____ [indicare il nome dello Stato scelto, del quale almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede, solo se diverso dall'Italia].

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dagli sposi, dai testimoni e dal ministro di culto che assiste al matrimonio; qualora lo sposo (o la sposa) sia minorenne, si richiede obbligatoriamente anche la firma dei genitori. La dichiarazione deve essere apposta negli stessi termini e sottoscritta dalle stesse persone anche nel secondo e nel terzo originale dell'atto di matrimonio.

Poiché si presume che questi casi non siano al momento frequentissimi, nell'immediata circostanza che qualcuno si trovi in questa fattispecie, sarà sempre possibile rivolgersi al sottoscritto o alla Cancelleria della Curia per chiedere maggiori indicazioni e precisazioni, relative sia alla situazione concreta sia alla modalità di composizione dell'atto, nell'attesa che a breve sia predisposto il nuovo modello dell'atto di matrimonio da utilizzarsi nell'intero territorio della Diocesi, che si potrà ritirare in Curia, come tutti gli altri moduli prescritti per l'istruttoria matrimoniale.

Mentre sono certo che ciascuno riserverà la dovuta attenzione a questa nota, mi valgo della circostanza per porgere a tutti e ciascuno, nell'imminenza delle festività natalizie, i migliori auguri di buon Natale e di felice nuovo anno.



Il Vicario generale
Sec. *Giuseppe Favale*
Mons. Dott. Giuseppe FAVALE

Ai Reverendi
PARROCI e SACERDOTI
DIOCESI DI CASTELLANETA

S E D E